

## DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA

DEL 60 / 2023

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2023

(proposta dalla G.C. 17 gennaio 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Paolo	RICCA Fabrizio
AMBROGIO Paola	DAMILANO Silvia	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TRONZANO Andrea
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 40 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: GRECO Caterina

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

### SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 7/2022: "NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA" - MODALITA' APPLICATIVE E PRIME DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Mazzoleni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il 31 maggio 2022 è stata promulgata la Legge Regionale n. 7 - Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia - che ha assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1 giugno 2022.

Tale legge, introducendo numerose e significative modifiche alla Legge Urbanistica Regionale 56/1977 e s.m.i., varia in modo sostanziale la precedente Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) - sia per quanto riguarda l'agevolazione degli interventi di ristrutturazione sia per quanto riguarda il recupero dei sottotetti e dei rustici - nonché detta, ex novo, al proprio capo III, norme finalizzate a consentire, anche in deroga alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi, il recupero - anche con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi o ad uso turistico ricettivo, terziario o commerciale - di locali interrati e seminterrati (articolo 16), norme in materia di altezza minima interna dei fabbricati esistenti (articolo 17) e, al capo V, "Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format edilizi" (articolo 47) che consentono di realizzare nuovi spazi per attività comuni di pertinenza del fabbricato o delle unità immobiliari, nel limite di 25 mq./alloggio; tali spazi possono essere reperiti anche mediante chiusura del piano pilotis esistente che può anche essere recuperato a fini abitativi.

Inoltre, la stessa Legge Regionale 7/2022 introduce, all'articolo 3 della Legge Regionale n. 16/2018, alcune disposizioni applicative ed integrative della norma nazionale in materia di razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente previste dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Per quanto riguarda, più specificatamente, le norme in materia di riuso e riqualificazione edilizia, già inserite nel Capo I del Titolo II dell'originale Legge Regionale 16/2018, è opportuno evidenziare che tale legge favoriva gli interventi di riuso e riqualificazione edilizia prevedendo, agli articoli 4 (Interventi di ristrutturazione con ampliamento) e 5 (Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento), premialità fino al 20 per cento della superficie o del volume esistenti, anche derogando dai limiti di densità fondiarie fissati dall'articolo 7 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765) o dai limiti di densità fondiaria previsti dal PRG vigente, nonché consentendo di superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano il fabbricato preesistente.

La Legge Regionale 7/2022 ha, ora, accorpato le norme di agevolazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia nel solo nuovo articolo 5 della Legge Regionale 16/2018 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia), abrogando il precedente articolo 4, ed ha ulteriormente agevolato la realizzazione di tali interventi consentendo di incrementare le premialità già previste dalla originaria Legge Regionale 16/2018 (pari al 20 per cento della superficie o del volume esistenti) con una serie di ulteriori aumenti, in relazione a vari obiettivi di miglioramento dell'edificato, che possono portare ad incrementi complessivi del 65% rispetto alla superficie o volume preesistenti, nonché consentendo, in occasione degli interventi edilizi, ai sensi del comma 12 dell'articolo 5, mutamenti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni compatibili e complementari, "... ove non esplicitamente escluse dal PRG. ...". Restano confermate le precedenti deroghe al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie previste dal vigente PRG e all'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici

In merito a tali possibili mutamenti d'uso, correlati agli interventi edilizi di ristrutturazione, si evidenzia che il vigente strumento urbanistico generale della Città, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 il 21 aprile 1995, classifica il territorio cittadino in numerose tipologie di Aree e Zone Normative nelle quali sono ammesse specifiche destinazioni d'uso, senza individuare, tuttavia, esplicite esclusioni.

La Legge Regionale 7/2022 ha, inoltre, configurato gli interventi da realizzarsi ai sensi del nuovo articolo 5 della Legge Regionale 16/2018 (Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia) come attuazioni "ordinarie", ossia senza preventiva valutazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il precedente dettato della Legge Regionale 16/2018, infatti, prevedeva tre diverse modalità per l'individuazione, da parte delle amministrazioni comunali, degli edifici sui quali erano ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento e gli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento:

- 1. tramite la predisposizione di una preventiva variante al PRG secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera h bis), della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- 2. promuovendo una preventiva manifestazione d'interesse allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in modo organico, in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali del PRG vigente. Tale manifestazione risultava propedeutica alla deliberazione consiliare di approvazione della variante sopra richiamata;
- 3. tramite presentazione diretta, da parte degli aventi titolo, di proposta d'intervento da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale che, in relazione "...alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR)...", entro centoventi giorni dalla richiesta, ne deliberava l'accoglimento o ne motivava il rigetto.

La Legge Regionale 7/2022, viceversa, inverte il procedimento consentendo, come già anticipato, l'attuazione diretta e autonoma, senza una specifica preventiva valutazione da parte del Consiglio Comunale, degli interventi di ristrutturazione sopra descritti e così come ora definiti nell'articolo 5 della nuova norma. Le amministrazioni comunali, infatti, come previsto al nuovo articolo 3, comma 5, della Legge Regionale 16/2018, con motivata deliberazione, possono, preventivamente, "disporre sull'applicazione delle disposizioni" relative alle norme sul riuso e la riqualificazione edilizia previste al Capo III della legge, "anche escludendo edifici o gruppi di edifici", al fine di poter meglio disciplinare e regolare tali interventi sul proprio territorio.

La nuova normativa consente, inoltre, alle amministrazioni comunali di regolare l'attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia con premialità di cui al nuovo articolo 5, nei centri storici e negli insediamenti storici individuati nel PRG ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977. Su tali immobili, quindi, le amministrazioni comunali possono, ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 11 (Limitazioni) "... definire con deliberazione consiliare le modalità applicative generali dell'articolo 5 in riferimento ai centri storici e agli insediamenti individuati dal PRG, ai sensi dell'articolo 24 della 1.r.56/1977", e possono:

(...)

- a) escludere in tutto o in parte l'applicabilità del capo III della legge;
- b) disciplinare la facoltà di procedere ad interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia con permesso di costruire, eventualmente convenzionato, ove già non previsto dal PRG vigente;
- c) consentire interventi di ristrutturazione urbanistica, esclusivamente utili alla mitigazione dei rischi presenti su edifici di cui all'articolo 2 bis posti in aree con classe di pericolosità IIIb). (...).

In relazione all'applicabilità della Legge Regionale 7/2022 risulta necessario segnalare che il Consiglio dei Ministri, con atto assunto il 28 luglio 2022, ne ha deliberato l'impugnazione ritenendo numerose disposizioni in contrasto con la normativa statale in materia di governo del territorio, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, della concorrenza, della salute e dei livelli essenziali delle prestazioni, violando così gli articoli 3, 5, 9, 32, 97, 117, secondo comma, lettere e), m) e s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché i principi di leale collaborazione, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione.

La legge è, comunque, giuridicamente efficace fino all'espressione della Corte Costituzionale sul ricorso prodotto dall'Avvocatura dello Stato a seguito della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri anche se, indubbiamente, il quadro normativo temporaneamente vigente non consente di operare con la necessaria chiarezza, sia per la Città, sia per i cittadini e gli operatori.

# Interventi di cui al titolo II- Capo I - Misure per il riuso e la riqualificazione edilizia - della Legge Regionale 16/2018.

Considerate le caratteristiche complessive del territorio cittadino nonché la struttura del vigente PRG - che ha comunque accompagnato negli ultimi decenni la trasformazione della Città e che risulta, peraltro, in corso di revisione - e, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, l'Amministrazione Comunale ritiene, tuttavia, opportuno attivarsi, nel rispetto delle possibilità previste dalla legge regionale di "disporre sull'applicazione" (...) "anche escludendo edifici o gruppi di edifici", al fine di evitare che taluni interventi edilizi e/o mutamenti di destinazioni d'uso consentiti dalla attuale legge possano produrre trasformazioni non adeguatamente valutate e indirizzate, in particolare per gli immobili presenti nelle porzioni di Città più sensibili o per le parti del territorio in cui la complessità del tessuto urbano presente e le potenzialità di sviluppo rendano opportuno una preventiva analisi accompagnata da specifici indirizzi attuativi.

Si ritiene, quindi, opportuno **escludere** l'applicazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, sugli edifici o gruppi di edifici esistenti e legittimamente realizzati, ricadenti nelle seguenti Aree e Zone normative del vigente PRG:

- Aree per Servizi, di cui all'articolo 8 punto 15 delle NUEA di PRG;
- Aree per parchi urbani e fluviali, di cui all'articolo 21 delle NUEA di PRG;
- Aree per parchi collinari, di cui all'articolo 22 delle NUEA di PRG;
- Aree da trasformare per servizi (ATS), di cui all'articolo 20 delle NUEA di PRG;
- Zone urbane di trasformazione (ZUT), di cui all'articolo 15 delle NUEA di PRG;

- Aree destinate alla viabilità (VI), di cui all'articolo 8 punto 17 delle NUEA di PRG.
- Aree da trasformare del centro storico; esclusivamente per tali Aree, in caso di interventi che rivestono particolare interesse pubblico, resta fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di ammettere, in tutto o in parte, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018.
- Aree R6, R7, R8 (Edifici inseriti in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari), di cui all'articolo 8 punto 6 delle NUEA di PRG. Si ritiene opportuno, inoltre, "disporre sull'applicazione" in merito agli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, inerenti gli edifici o gruppi di edifici ricadenti nelle seguenti Aree, Zone normative nonché classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica del vigente PRG, consentendo detti interventi con le modalità sotto precisate:
- per le Aree M2, di cui all'articolo 8 punto 9 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree MP, di cui all'articolo 8 punto 10 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree IN, di cui all'articolo 8 punto 11 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree per Servizi Privati, di cui all'articolo 8 punto 16 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree TE, di cui all'articolo 8 punto 13 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree CO, di cui all'articolo 8 punto 12 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Zone a verde privato con preesistenze edilizie di cui agli articoli 13 e 17 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica IIIa1(P), IIIb2(P), IIIb2a(P), IIIb2b(P), IIIb3(P), IIIb4(P), IIIb4a(P), IIIb1(C), IIIb1(C), IIIb2(C), IIIb3(C), IIIa(C): nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato B alle NUEA di PRG.

Come sopra già evidenziato, anche in materia di tutela degli insediamenti storici individuati ai sensi dell'articolo 24 della LUR, la Legge Regionale 16/2018 - così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022 - all'articolo 11, comma 3, consentirebbe alle amministrazioni comunali di definire con deliberazione le "modalità applicative generali" della legge stessa su tali tipologia di immobili storici.

Il vigente PRG, tuttavia, classifica, in sintesi, come immobili individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977: l'intera Zona Urbana Centrale Storica nonché gli edifici classificati come "di gran prestigio" (gruppo 1) e "di rilevante valore storico" (gruppo 2) esterni alla zona centrale storica.

Una significativa parte degli edifici di interesse storico presenti sul territorio cittadino identificati dal PRG - ed in particolare gli edifici "di valore storico ambientale" (gruppo 3), gli edifici "di valore documentario" (gruppo 4), gli "edifici e i manufatti speciali di valore documentario" (gruppo 5) nonché gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico" - non risultano, tuttavia, individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977. Gli interventi di ristrutturazione previsti dall'articolo 5 della nuova Legge Regionale 16/2018, non risulterebbero, quindi, adeguatamente presidiati e indirizzati.

Pertanto, al fine di tutelare gli edifici di interesse storico presenti sul territorio cittadino nel loro complesso, così da conservarne appieno i caratteri originari e la connotazione storicamente consolidata dei relativi ambienti urbani, si ritiene opportuno "disporre sull'applicazione" - ai sensi del già invocato articolo 3, comma 5, della Legge Regionale 16/2018 - che gli interventi previsti

dall'articolo 5 della legge stessa, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, da realizzarsi su tutti gli edifici di interesse storico normati dagli articoli 10 e 26 delle NUEA del vigente PRG, siano ammessi, esclusivamente, nei limiti di quanto consentito dall' Allegato A alle NUEA di PRG.

E' comunque consentita l'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 16/2018 sugli edifici recenti della Zona Urbana Centrale Storica, di cui all'articolo 10 delle NUEA del vigente PRG.

# Interventi di cui al Titolo III - Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti- della Legge Regionale 7/2022.

In materia di recupero di locali interrati e seminterrati comportanti incremento del carico urbanistico, di cui al Capo III della Legge Regionale 7/22, ed al fine di evitare situazioni che possano determinare incrementi dei rischi esistenti, si ritiene opportuno, in attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Legge stessa con specifico riferimento alla "difesa del suolo e di rischio idrogeologico", disporre l'esclusione per le parti del territorio cittadino ove, ai sensi dell'Allegato B - Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. - alle NUEA di PRG, la realizzazione o il recupero di tali locali non sia consentita.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare le modalità applicative e le prime disposizioni sull'applicazione di competenza della città, della Legge Regionale n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia".

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di revisione in funzione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento e comunque in occasione della conclusione del percorso di revisione del PRG già avviato.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 4/AMB;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- o non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare l'esclusione dall'applicazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, sugli edifici o gruppi di edifici esistenti e legittimamente realizzati, ricadenti nelle seguenti Aree e Zone normative del vigente PRG:

Aree per Servizi, di cui all'articolo 8 punto 15 delle NUEA di PRG;

Aree per parchi urbani e fluviali, di cui all'articolo 21 delle NUEA di PRG;

Aree per parchi collinari, di cui all'articolo 22 delle NUEA di PRG;

Aree da trasformare per servizi (ATS), di cui all'articolo 20 delle NUEA di PRG;

Zone urbane di trasformazione (ZUT), di cui all'articolo 15 delle NUEA di PRG;

Aree destinate alla viabilità (VI), di cui all'articolo 8 punto 17 delle NUEA di PRG;

- Aree da trasformare del centro storico; esclusivamente per tali Aree, in caso di interventi che rivestono particolare interesse pubblico, resta fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di ammettere, in tutto o in parte, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018;
- Aree R6, R7, R8 (Edifici inseriti in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari), di cui all'articolo 8 punto 6 delle NUEA di PRG.;
- 2. di "disporre sull'applicazione" in merito agli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, inerenti gli edifici o gruppi di edifici ricadenti nelle seguenti Aree e Zone normative, nonché classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica del vigente PRG, consentendo detti interventi esclusivamente con le modalità sotto precisate:
- per le Aree M2, di cui all'articolo 8 punto 9 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree MP, di cui all'articolo 8 punto 10 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree IN, di cui all'articolo 8 punto 11 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree per Servizi Privati, di cui all'articolo 8 punto 16 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree TE, di cui all'articolo 8 punto 13 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Aree CO, di cui all'articolo 8 punto 12 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Zone a verde privato con preesistenze edilizie di cui agli articoli 13 e 17 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5;
- per le Classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica IIIa1(P), IIIb2(P), IIIb2a(P), IIIb2b(P), IIIb4(P), IIIb4a(P), IIIa1(C), IIIb1(C), IIIb2(C), IIIb3(C), IIIa(C): nel rispetto

delle prescrizioni previste dall'Allegato B alle NUEA di PRG;

- 3. di disporre che gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge stessa, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, da realizzarsi su tutti gli edifici di interesse storico normati dagli articoli 10 e 26 delle NUEA del vigente PRG, siano ammessi, esclusivamente, nei limiti di quanto consentito dall'Allegato A alle NUEA di PRG. Resta consentita l'applicazione dell'articolo 5 della L.R. 16/2018 sugli edifici recenti della Zona Urbana Centrale Storica, di cui all'articolo 10 delle NUEA del vigente PRG;
- 4. di disporre l'esclusione del recupero di locali interrati e seminterrati comportanti incremento del carico urbanistico, di cui al Capo III della Legge Regionale 7/22, nelle parti del territorio cittadino ove, ai sensi dell'Allegato B Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. alle NUEA di PRG, la realizzazione o il recupero di tali locali non sia consentita;
- 5. di dare atto che le presenti disposizioni potranno essere oggetto di revisione in funzione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento e, comunque, in occasione della conclusione del percorso di revisione del PRG già avviato;
- 6. di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 7. di dichiarare che il presente documento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 1).

Proponenti:	L'ASSESSORE Paolo Mazzoleni
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.	IL DIRIGENTE Mauro Cortese

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Paolo, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe,

Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Sganga Valentina, Tronzano Andrea

PRESENTI 26 VOTANTI 26

#### FAVOREVOLI 26:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Castiglione Dorotea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Russi Andrea, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

LA PRESIDENTE Firmato digitalmente Maria Grazia Grippo LA SEGRETARIA GENERALE Firmato digitalmente Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-60-2023-All 1-VIE L.R. 7 2022.docx (2).pdf



<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento